

DETERMINA Fascicolo n. GU14/127713/2019**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX M.
impresa individuale - Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza della società XXXXXXXXX impresa individuale, del 24/05/2019 acquisita con protocollo n. 0226184 del 24/05/2019

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con l’istanza di definizione l’istante ha lamentato: “Nel Gennaio 2017 il Sig. XXXXXXXXX sottoscriveva un contratto di rete fissa e mobile con la compagnia telefonica Vodafone, tramite un agente di zona. Successivamente, firmava proposta di abbonamento che provvedeva ad inviare scansionato e al momento della sottoscrizione al sig. XXXXXXX venivano sottoposte condizioni che non venivano applicate in quanto non richiamate nelle fatture a lui intestate. Dopo essersi rivolto a legale per espletare conciliazione con la compagnia Telefonica, richiedeva

copia del contratto stipulato e si accorgeva che le firme apposte sullo stesso fossero apocrife. A seguito di ciò l'istante migrava la propria numerazione a Fastweb in data 22.03.2018. Vodafone, tuttavia, ha emesso fatture anche per il vecchio numero 0761xxx, di cui l'istante non ha mai potuto usufruire." Con l'accordo di conciliazione innanzi al Corecom Lazio del 31.01.2018 era inteso che venisse transatta ogni controversia nascente dal contratto per il quale vi è il procedimento, sia con riferimento alla linea fissa che alle sim. La linea fissa dell'istante veniva infatti da lì a poco migrata alla Fastweb come comprovato dalla documentazione in atti. Le sim inviate con il contratto sono tutt'ora sigillate e mai usate dall'istante quindi l'utente non ha mai usufruito di alcun servizio da parte della Compagnia convenuta. La controparte inoltre, fermo restando che il XXXXXXXX disconosce qualsiasi efficacia al contratto come da denuncia querela in atti, avrebbe dovuto risolvere lo stesso per inadempimento dopo la seconda fattura non pagata, previo preavviso di distacco e non fare lievitare il debito dell'importo per il quale oggi agisce. L'istante richiede indennizzi quantificati nel complesso in € 6.000,00.

Si costituiva Vodafone Spa deducendo che: "Si osserva nel merito che le avverse deduzioni e richieste sono del tutto infondate e sguarnite di prova. La Vodafone spa evidenzia di aver correttamente posto in essere quanto previsto e pattuito in sede di accordo raggiunto dinanzi al Corecom Lazio in data 31.01.2018, stornando le somme insolute alla medesima data. Nulla invero è stato concordato in relazione al rapporto contrattuale, il quale è proseguito limitatamente a due sim mobili che sono rimaste attive con conseguente emissione delle relative fatture. Nel merito, relativamente alla richiesta di indennizzo e storno, eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 203/18/Cons art. 20 che "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'Istanza , con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalla carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Ne deriva pertanto l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno. Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente disattivo e risulta essere tuttora presente un insoluto di euro 1.646,55. Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico. L'istante non ha neppure indicato gli importi asseritamente non dovuti o prodotto i conti telefonici contenenti gli stessi, né a fortiori provato il pagamento delle somme di cui domanda il rimborso. Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, si richiede all'adito Corecom di rigettare l'avversa istanza perché inammissibile o, in subordine, nel merito, infondata in fatto e in diritto.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Prima di entrare nel merito della questione si rileva anzitutto che, ai sensi dell'Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle Carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità) l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria. Quanto alla richiesta di € 6.000,00 complessivi avente mera natura risarcitoria, non è valutabile in questa sede. Per costante giurisprudenza dell'Autorità e dei Corecom è peraltro estranea alla competenza del Corecom qualsiasi valutazione in ordine alla verifica dell'autenticità delle firme, azione che va proposta in altra sede. Deve, poi, affermarsi l'incompetenza di questo Corecom in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento cd. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 c.p.c. e demandato all'Autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sent. 22 gennaio 2004, n. 935). Quanto alla prosecuzione del contratto, dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dall'istante, che ha anche presentato querela per la prosecuzione indebita del contratto, il gestore avrebbe dovuto interrompere il rapporto contrattuale e cessare la fatturazione delle sim che, rimaste inutilizzate, sicuramente non hanno prodotto alcun traffico né costo. Il gestore, difatti, pur potendo, nulla ha detto sull'eventuale utilizzo delle sim. Si ritiene, pertanto, spettante all'utente lo storno dell'intera posizione debitoria sin dalla data del verbale di accordo del 31.1.2018 e fino a chiusura del ciclo di fatturazione oltre al ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese. Per le motivazioni in premessa,

DETERMINA

- Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu), in parziale accoglimento dell'istanza del 24/05/2019, è tenuta a stornare l'intera posizione debitoria dell'istante sin dalla data del verbale di accordo del 31.1.2018 e fino a chiusura del ciclo di fatturazione oltre al ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese. Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura o suo delegato
franca cardinali